

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	POS 01 AMM 008
		01.04.2026 Rev.05
		Pagina 1 di 17

SEGNALAZIONE DI ILLECITI

“WHISTLEBLOWING”

ARGOMENTO	PAROLE CHIAVE	REQUISITI COLLEGATI
Segnalazione di illeciti	<i>Whistleblowing</i>	<i>Data Breach</i>

REDAZIONE	VERIFICA E CONTROLLO	APPROVAZIONE	CODICE DATA
Annalisa Cannavò (Assistente amministrativo)	Martina Bazzanella (Responsabile dell'U.o. Ragioneria)	Andrea Zencher (Direttore Amministrativo)	POS 01 AMM 008
			01.04.2026

DOCUMENTO PRECEDENTE	DATA EMISSIONE PRECEDENTE	CAUSALE DELLA REVISIONE
POS 01 AMM 008	16.06.2023	Revisione del layout, revisione dei contenuti, aggiornamento

Approvazione a cura di

NOME E COGNOME	RUOLO	STRUTTURA DI APPARTENENZA
Andrea Zencher	Direttore Amministrativo	A.p.s.p. Clementino Vannetti

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	POS 01 AMM 008
		01.04.2026 Rev.05 Pagina 2 di 17

Redazione a cura di (in ordine alfabetico):

Nome e Cognome	Ruolo	Struttura di appartenenza
Annalisa Cannavò	Assistente amministrativo	A.p.s.p. Clementino Vannetti

Hanno collaborato (in ordine alfabetico):

Nome e Cognome	Ruolo	Struttura di appartenenza

Verifica e controllo a cura di (in ordine alfabetico):

Nome e Cognome	Ruolo	Struttura di appartenenza
Martina Bazzanella	Responsabile U.o. Ragioneria	A.p.s.p. Clementino Vannetti

SOMMARIO

1	SCOPO	4
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3	TERMINI E DEFINIZIONI	4
4	ELENCO DEI DESTINATARI.....	4
5	MODALITA' DI DISTRIBUZIONE	6
6	DIAGRAMMA DI FLUSSO / FLOW CHART	6
7	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	8
8	MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ/ATTIVITÀ	12
9	CONDIZIONI DI TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	13
10	ALTRE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	15
11	RIFERIMENTI E BIBLIOGRAFIA	16
12	ALLEGATI.....	17

1 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti da parte di un soggetto interessato, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dal presente documento è quello di fornire chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica a tutti i soggetti che rivestano una qualsivoglia funzione nell'ambito del settore pubblico che intendano segnalare o denunciare una violazione:

- dipendenti ed ex dipendenti;
- collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed appartenenti ad altre categorie come volontari, tirocinanti e azionisti.

Nel quadro del whistleblower possono inserirsi anche delle figure cosiddette dei **"facilitatori"** ossia colleghi, parenti e affetti in pianta stabile che possono affiancare *il segnalante* nel supportare la sua richiesta, soggetti comunque alle stesse regole cui deve sottostare quest'ultimo.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

TERMINE	DEFINIZIONE
Whistleblowing (segnalazione di illeciti)	la comunicazione avente ad oggetto comportamenti, atti od omissioni in violazione delle disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato
Whistleblower	è la persona fisica che segnala, divulga o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile informazioni su attività che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Informazioni di cui viene a conoscenza all'interno di un contesto lavorativo (pubblico o privato).
Facilitatore	è la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione. L'ANAC è un'autorità amministrativa indipendente il cui compito istituzionale è quello di tutelare e garantire la legalità, l'integrità e la trasparenza all'interno della pubblica amministrazione.

4 ELENCO DEI DESTINATARI

Chi può segnalare

Con l'entrata in vigore del d.lgs 24/2023, sono legittimate a segnalare, oltre ai dipendenti della pubblica amministrazione, anche:

- lavoratori subordinati di soggetti di diritto privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	POS 01 AMM 008
		01.04.2026 Rev.05
		Pagina 5 di 17

- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Quando?

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le segnalazioni possono essere effettuate: quando il rapporto giuridico è in corso; durante il periodo di prova; quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; successivamente allo scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, penali, civili o contabili
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- altri illeciti, atti, omissioni o comportamenti specificamente indicati nell'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, del d. lgs. n. 24/2023

È possibile, inoltre, segnalare anche violazioni relative ai sistemi informativi, alla sicurezza informatica e alla **protezione dei dati personali**, cioè anche i data breach, violazioni del GDPR.

Cosa?

La segnalazione può avere ad oggetto anche le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti e i fondati sospetti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni mentre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio). Diversamente da quanto previsto nelle precedenti Linee guida, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

Considerando lo spirito della norma – che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni al fine di far emergere possibili fenomeni corruttivi – non appare necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi ma solo ne sia ragionevolmente convinto.

Contenuto della segnalazione

È indispensabile che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni; pertanto, la segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione.

5 MODALITA' DI DISTRIBUZIONE

Copia della presente procedura è a disposizione in Portale Personale.

L'originale cartaceo è archiviato nell'ufficio del Funzionario dei Servizi Qualità e Formazione.

6 DIAGRAMMA DI FLUSSO / FLOW CHART

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta e in forma orale.

- Procedura in forma scritta: l'Azienda si avvale del supporto della piattaforma informatica denominata "WhistleblowingPA", raggiungibile dalla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente, al seguente link <https://apspclementinovannetti.whistleblowing.it/>. In tale contesto, il ciclo di vita del trattamento dei dati (**Diagramma 1**), sarà il seguente:
 1. Attivazione e configurazione della piattaforma
 2. Fase d'uso della piattaforma con caricamento delle segnalazioni da parte del segnalante e accesso alle stesse da parte dei riceventi preposti.
 3. Analisi della segnalazione e gestione dei dati raccolti attraverso: indagini interne, richieste di integrazioni e comunicazione dell'esito al segnalante tramite provvedimento
 4. Comunicazione al segnalante dell'esito dell'istruttoria.
 5. Chiusura della segnalazione e conservazione non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
 6. Fase di dismissione della piattaforma al termine del contratto e della scadenza degli obblighi di legge per finalità amministrative e contabili con conseguente cancellazione sicura dei dati da parte del fornitore.

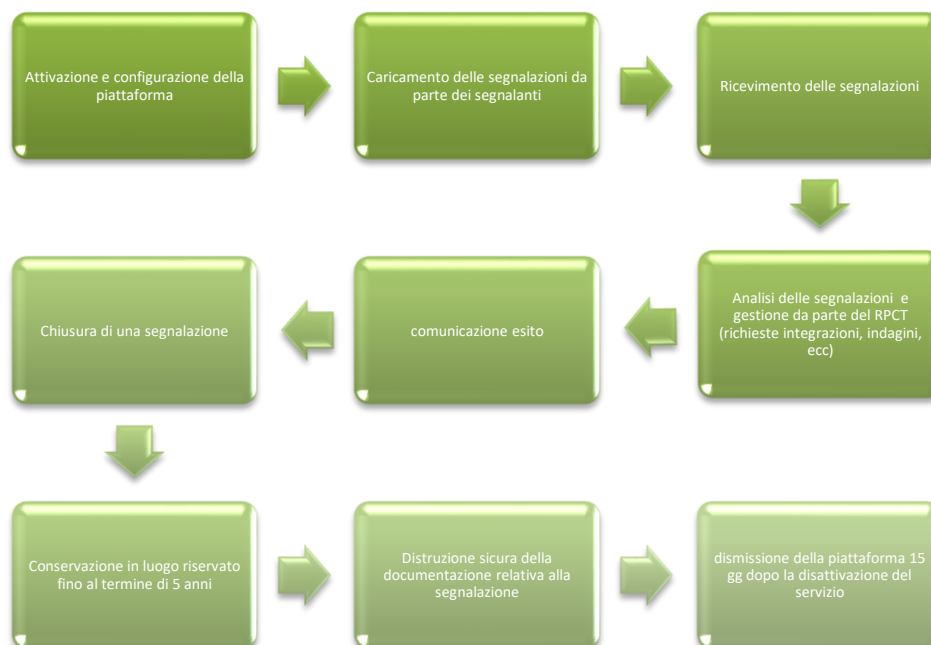


Diagramma 1.

- Procedura in forma orale: nel caso in cui la segnalazione venga effettuata in forma orale, attraverso un colloquio personale con il RPCT, quest'ultimo potrà:
 - assistere il soggetto segnalante nell'inserimento della segnalazione nella Piattaforma sopra menzionata e, in tal caso, il ciclo di vita del trattamento (**Diagramma 2**) sarà il seguente:

1. Attivazione e configurazione della piattaforma
2. Richiesta incontro diretto da parte del segnalante
3. Acquisizione dati personali in fase di richiesta
4. Fase d'uso della piattaforma, con caricamento delle segnalazioni da parte del segnalante supportato dal RPCT (o altro ricevente preposto)
5. Analisi della segnalazione e gestione attraverso: indagini interne, richieste di integrazioni e comunicazione dell'esito al segnalante tramite provvedimento
6. Comunicazione al segnalante dell'esito dell'istruttoria.
7. Chiusura della segnalazione e conservazione non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
8. Fase di dismissione della piattaforma al termine del contratto e della scadenza degli obblighi di legge per finalità amministrative e contabili con conseguente cancellazione sicura dei dati da parte del fornitore.

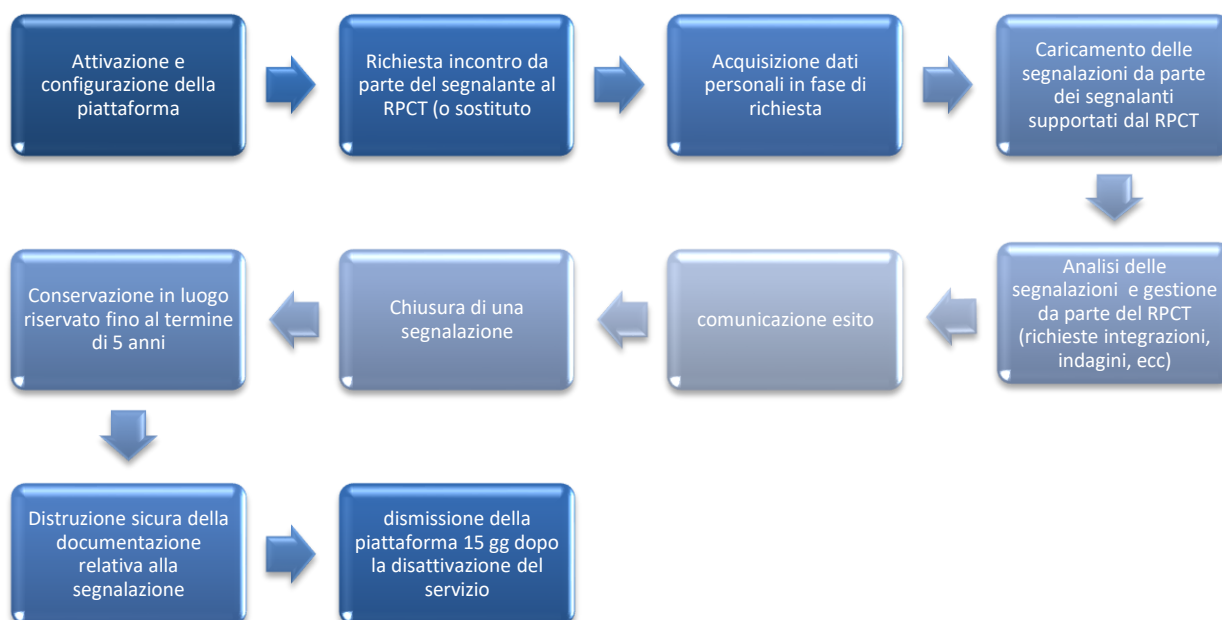


Diagramma 2.

- raccogliere la segnalazione del ricevente durante l'incontro diretto mediante verbalizzazione (**Diagramma 3**):

1. Richiesta incontro diretto da parte del segnalante
2. Acquisizione dati personali in fase di richiesta
3. Apertura del Servizio
4. Acquisizione della segnalazione orale
5. Verbalizzazione della segnalazione
6. Controllo e sottoscrizione del verbale da parte del segnalante
7. Analisi della segnalazione e gestione attraverso: indagini interne, richieste di integrazioni e comunicazione dell'esito al segnalante tramite provvedimento
8. Comunicazione al segnalante dell'esito dell'istruttoria.
9. Chiusura della segnalazione e conservazione dei dati raccolti in luogo sicuro e non accessibile non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
10. Distruzione sicura della documentazione relativa alla segnalazione



Diagramma 3.

7 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- canale interno
- canale esterno (gestito da ANAC)
- divulgazioni pubbliche
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del d. lgs n. 24 del 10 marzo 2023", emanato da ANAC con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

7.1. Segnalazione presentata tramite canale interno

Il legislatore ha inteso incoraggiare il ricorso ai canali interni all'ente, in quanto più prossimi alle origini delle questioni oggetto delle segnalazioni: una più efficace prevenzione e un pronto accertamento delle violazioni passano, infatti, attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte di soggetti maggiormente vicini all'origine delle violazioni stesse.

Procedura di gestione della denuncia tramite piattaforma informatica

Per le trasmissioni in **forma scritta** l'A.P.S.P. mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un'apposita piattaforma, di facile utilizzo e rispondente ai requisiti della presente procedura, come espressamente disciplinato dallo "Schema di linee guida per il whistleblowing", redatto da ANAC.

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	POS 01 AMM 008
		01.04.2026 Rev.05
		Pagina 9 di 17

Le segnalazioni dovranno essere presentate al seguente: link
<https://apspclementinovannetti.whistleblowing.it/>.

La predetta piattaforma, messa a disposizione da “Trasparency International”, è realizzata grazie al software GlobaLeaks, soluzione di whistleblowing digitale libera e open source ed è conforme alla normativa n. 179/2017, aggiornato al D.lgs. 24/2023, attuativo della direttiva UE 1937/2019, nonché conforme ai principi ed alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione, il segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti, oltre a consentire la piena fruibilità della documentazione in essa custodita evitando stampe e download della stessa. Inoltre, tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere inviate da qualsiasi strumento digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dal suo esterno.

Alle segnalazioni informatiche potrà accedere, con credenziali riservate e personali, esclusivamente il RPCT. La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi della legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

La piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, consentendo la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni in forma riservata, nonché la possibilità per il ricevente, di comunicare con il segnalante anche senza conoscerne l'identità; quest'ultima viene infatti segregata dal sistema informatico che la tiene separata dai contenuti della segnalazione; ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dal d.lgs 24/2023.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Contestualmente all'apertura della segnalazione, il segnalante ha la possibilità di scegliere se fornire i propri dati identificativi, quali nome, cognome ed un eventuale metodo di contatto alternativo alle comunicazioni via piattaforma. Se non forniti, il segnalante può a sua scelta decidere di comunicare la propria identità successivamente in fase di integrazione della segnalazione. In ogni situazione in cui il segnalante abbia inserito queste informazioni a sistema, i riceventi hanno la possibilità di vedere se queste siano presenti ed accedervi tramite il pulsante “Mostra” all'interno della segnalazione. Il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

Procedura di gestione della denuncia orale

In alternativa a quanto previsto nel precedente capoverso, le segnalazioni interne possono essere presentate in **forma orale** attraverso un colloquio personale concesso entro un termine ragionevole dal RPCT (o da un suo sostituto preposto), il quale, su esplicita richiesta del segnalante, assicurerà un incontro in assenza di persone terze e farà comunque in modo che quest'ultimo non possa essere interpretato da terzi come un incontro di segnalazione.

Inserimento della segnalazione durante l'incontro diretto. In particolare, sarà cura del RPCT in sede di colloquio, assistere il soggetto segnalante, previo consenso di quest'ultimo, nell'inserimento della segnalazione nella Piattaforma dedicata, quale forma di verbalizzazione protetta dei contenuti della segnalazione, associando a quest'ultima le stesse garanzie sopra descritte per la segnalazione informatica.

Verbalizzazione della segnalazione durante l'incontro diretto. In tal caso, la segnalazione viene raccolta tramite stesura di un verbale, redatto da parte del RPCT (o suo sostituto preposto), verificato, rettificato, e confermato mediante sottoscrizione del segnalante.

Qualora le segnalazioni venissero trasmesse mediante altre modalità il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a formalizzare la segnalazione tramite le modalità sopra descritte. Non

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	POS 01 AMM 008
		01.04.2026 Rev.05 Pagina 10 di 17

rientrano nella presente procedura, e quindi non potranno fruire di analoga tutela di riservatezza, le segnalazioni pervenute tramite canali diversi rispetto a quelli sopra indicati (e-mail, corrispondenza cartacea, segnalazioni effettuate alla presenza di soggetti terzi ecc.).

Restano ferme le altre forme di protezione previste per il segnalante.

Rimane, inoltre, impregiudicata la facoltà dei soggetti di cui al punto 2.1, di inoltrare segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria competente.

In ogni caso la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce l'obbligo di denuncia che permane in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d'ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'autorità giudiziaria – ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. – e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive previste dal d.lgs 24/2023.

7.1.1. La procedura.

Il segnalante accede alla piattaforma tramite la url <https://apspclementinovannetti.whistleblowing.it/>, e, previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR:

I campi di cui occorre la compilazione permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura del RPCT. In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In alternativa, il segnalante può rappresentare la segnalazione durante un colloquio con il RPCT, e con il suo ausilio formalizzare la stessa nella Piattaforma informatica messa a disposizione in maniera tale da consentire la gestione in sicurezza ovvero rilasciare la propria segnalazione che verrà letta, confermata e/o rettificata e sottoscritta dallo stesso segnalante.

Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Il RPCT, una volta acquisita la segnalazione:

- **entro sette giorni** comunica al segnalante l'avvenuta ricezione, salvo esplicito rifiuto del segnalante (solo nel caso di ricezione tramite piattaforma)
- **verifica** preliminarmente la sussistenza di almeno una delle condizioni previste per l'effettuazione della segnalazione esterna (cui segue eventuale dichiarazione di improcedibilità);
- **valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità** per manifesta infondatezza, insussistenza dei presupposti di legge, incompetenza dell'Autorità, assenza di segnalazione di condotte illecite, violazioni di lieve entità (cui segue eventuale dichiarazione di inammissibilità e archiviazione);
- **richiede** sempre tramite il canale, elementi integrativi nei casi di contenuto generico o in mancanza di dati essenziali;
- **mantiene l'interlocuzione con la persona segnalante**, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.
- **dà riscontro** alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- **comunica** alla persona segnalante l'**esito finale** della segnalazione, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione degli atti alle Autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	POS 01 AMM 008
		01.04.2026 Rev.05 Pagina 11 di 17

Il RPCT è tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e del loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da indirizzare all'organo di indirizzo ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012 e da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti/lotta alla corruzione.

7.1.2. Conflitto di interessi ed assenza del RPCT.

Nel sistema di whistleblowing delineato dal d.lgs. 24/2023, il gestore del canale interno svolge una funzione fondamentale: è il soggetto che riceve la segnalazione, ne valuta l'ammissibilità e dirige la fase istruttoria. Per tali motivi, le Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, pongono l'accento sui requisiti di autonomia e indipendenza che il gestore delle segnalazioni deve possedere, chiarendo che tali caratteristiche implicano imparzialità, assenza di interferenze e piena autonomia operativa e valutativa. In tale contesto, la disciplina del conflitto di interessi del gestore è essenziale per garantire una effettiva tutela alla persona segnalante.

In questo contesto, il conflitto d'interessi deve essere inteso in senso ampio, includendo situazioni attuali, potenziali o apparenti. A titolo esemplificativo, il gestore può trovarsi in conflitto quando:

- coincide con la persona segnalata o con uno dei soggetti direttamente coinvolti nei fatti;
- intrattiene rapporti personali, professionali o gerarchici significativi con la persona segnalata;
- si trovi in una posizione di subordinazione o dipendenza funzionale rispetto ai soggetti oggetto di segnalazione;
- abbia partecipato, anche indirettamente, ai processi o alle decisioni oggetto della segnalazione.

In tali circostanze, al fine di garantire la giusta imparzialità, la gestione della segnalazione prevede:

- in via ordinaria, l'astensione del gestore e l'attribuzione della segnalazione a un soggetto sostituto (singolo o a carattere collegiale), preventivamente individuato;
- se anche il sostituto versa in conflitto, o se non esiste un sostituto idoneo, il sistema interno entra in una zona di non operatività funzionale, lasciando comunque al segnalante la possibilità di essere indirizzato alla segnalazione esterna.

Ai sensi di quanto specificato all'interno delle Linee Guida ANAC, il soggetto sostituto del gestore, è inteso nominato anche in funzione di possibili assenze di quest'ultimo, superiore ai 7 giorni, purché:

- sia munito degli stessi requisiti di autonomia, specifica formazione e adeguata conoscenza dell'ente che contraddistinguono il Gestore della segnalazione
- sia individuato nella Procedura whistleblowing;
- sia autorizzato al trattamento dei dati.

Nell'assetto organizzativo dell'A.p.s.p. Clementino Vannetti, la gestione delle segnalazioni è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente, nella figura del Direttore, dott. Andrea Zencher.

Il RPCT, a sua volta, per la gestione dell'istruttoria connessa alla segnalazione si avvale della collaborazione del Responsabile Area Economo, Patrimonio e Servizio di supporto, nonché sostituto del Direttore, sig. [Stefano Mattei](#).

7.1.3. Il ruolo delle organizzazioni sindacali

Ai sensi dell'art. 4 co 1 del d.lgs n. 24/2023 e dell'art. 2.1 delle Linee Guida di Anac *"I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione..."*

Informativa ai sindacati. Le Linee Guida confermano che il coinvolgimento dei sindacati sull'implementazione del canale interno di segnalazione, seppur interlocutorio, risulta obbligatorio ex lege e dovrà essere previsto anche laddove sia necessario apportare modifiche e/o aggiornamenti all'atto organizzativo; in assenza di tale coinvolgimento, all'ente possono essere applicate le sanzioni previste dall'art. 21 del d.lgs n. 24/2023 per l'istituzione di canali di segnalazione e di procedure di gestione non conformi.

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	POS 01 AMM 008
		01.04.2026 Rev.05
		Pagina 12 di 17

Le specifiche modalità di interlocuzione con i rappresentanti sindacali sono rimesse alla discrezionalità dei singoli enti.

7.2. Segnalazione presentata tramite canale esterno (gestito da A.N.A.C.)

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC.

È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT

Le predette segnalazioni potranno essere comunicate ad ANAC direttamente tramite la piattaforma internet appositamente predisposta da quest'ultima e accessibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.it>.

7.3. Divulgazione pubblica

Divulgare pubblicamente vuol dire. *“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”*.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8 **MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ/ATTIVITÀ**

	Direttore – dott. Andrea Zencher	Il sostituto del gestore, sig. Stefano Mattei	Wstleblowing Solutions	Segnalanti	
Attivazione e configurazione della piattaforma	R	R	R		
Caricamento delle segnalazioni da parte dei segnalanti	C	C	R	R	

Ricevimento delle segnalazioni	R	R	R		
Analisi e gestione delle segnalazioni	R	R	C	I/ C	
Comunicazioni esito	R	R	C	I	
Chiusura di una segnalazione	R	R	C	I	
Conservazione in luogo riservato	R	R	R		
Distruzione sicura della documentazione	R	R	R		
Dismissione della piattaforma	R	R	R		

Legenda: R= responsabile C= collabora I= informato

9 CONDIZIONI DI TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALENTE

9.1. Protezione della riservatezza dei segnalanti

È garantita la tutela della **riservatezza** del segnalante, la cui identità non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa risalire, anche indirettamente, alla sua identificazione.

La segnalazione è **sottratta all'accesso** previsto dagli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dagli artt. 5 e segg. del d.lgs n. 33/2013.

La riservatezza è tutelata anche nel caso in cui la segnalazione sia fondata e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia necessaria per la difesa dell'incolpato, in quanto la segnalazione sarà utilizzabile solo in caso del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

L'art. 17 del d.lgs. 24/2023, inoltre, prevede il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e disciplina forme e strumenti di contrasto ad eventuali comportamenti ritorsivi posti in essere nei confronti del segnalante (sanzioni, demansionamenti, licenziamenti e trasferimenti). In tali fattispecie, il segnalante può attivare gli strumenti di tutela previsti dal d.lgs. n. 24/2023 e, qualora egli ritenga di avere subito una ritorsione, può, non solo ricorrere in via ordinaria all'autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti, ma anche rivolgersi ad ANAC; in tal caso, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione risulteranno nulli.

La protezione della riservatezza è estesa, inoltre:

- all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione,
- ai c.d. facilitatori
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà della persona nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali questi lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

9.1.1. Misure di sostegno.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'art. 5, co. 1, lettera v) e w), del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	POS 01 AMM 008
		01.04.2026 Rev.05
		Pagina 14 di 17

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

9.2. Protezione dei dati personali

Conformemente ai principi stabiliti dal Reg. UE 2016/679, l'A.p.s.p. C. Vannetti in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere tutti i soggetti elencati nell'art. 3 del d.lgs 24/2023 dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi. In particolare, il RPCT, che opera in qualità di autorizzato del trattamento, ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante e degli altri soggetti interessati, omettendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento. Tale obbligo è esteso, altresì, ai soggetti che, se del caso, vengano coinvolti nel procedimento in qualità di supporto al RPCT ovvero ai soggetti che erroneamente abbiano ricevuto una segnalazione whistleblowing. Inoltre:

- ✓ I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se accidentalmente raccolti, sono cancellati immediatamente.
- ✓ "... qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità del reg. (UE) 2018/1725" – *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"* – del. n. 311 – 12.07.2023.
- ✓ I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- ✓ Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali
- ✓ Le segnalazioni non possono essere utilizzate per scopi ulteriori rispetto a quelli per cui erano state poste in essere.

9.3. Non punibilità dei segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico
- relative alla tutela del diritto d'autore
- alla protezione dei dati personali

ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

9.4. Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

9.5. Sanzioni

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	POS 01 AMM 008
		01.04.2026 Rev.05 Pagina 15 di 17

Da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

10 ALTRE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

10.1. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, e cioè quelle prive di elementi che consentano l'inequivocabile identificazione dell'autore, vengono prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e comprovato e dalle quali risulti possibile la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

Purtuttavia, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che abbia comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni potrà beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima (*"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne."* approvate in via definitiva con Delibera di ANAC n. 311 del 12 luglio 2023).

10.2. Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive. Potere sanzionatorio di ANAC

È considerata ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, interna o esterna, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o ha effettuato una divulgazione, in via diretta o indiretta, un danno ingiustificato.

- La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro o dell'Ispettorato della funzione pubblica.
- La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Come stabilito da ANAC, oltre alle ritorsioni espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni, ad es., anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati, il reiterato rigetto di richieste, ecc.

Il legislatore della riforma fa, dunque, rientrare nella definizione di ritorsione, accordando le relative tutele, anche le ipotesi in cui la ritorsione non si sia verificata, ma sia solo "tentata" o "minacciata", configurando la responsabilità anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Inoltre, si prevede un'inversione dell'onere della prova a favore del whistleblower che dimostra di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione. In tal caso, l'onere probatorio è a carico della persona che ha posto in essere la presunta ritorsione e che è tenuto a dimostrare che la stessa non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

10.2.1. **Sanzioni**

da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza.

11 RIFERIMENTI E BIBLIOGRAFIA

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione** di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (di seguito: *whistleblowing*). L'**obiettivo** principale di questa normativa, considerato un passo molto importante sia per la *difesa dei diritti dei lavoratori* oltre che per contrastare *criminalità organizzata, illeciti amministrativi e finanziari*, è quello di stabilire chiaramente le **responsabilità**, sia del segnalante (*whistleblower*) che del segnalato (*azienda o persona in ambito lavorativo*), applicando la massima trasparenza possibile affinché la segnalazione possa avvenire tramite canali protetti che possano garantire la riservatezza, sia di chi segnala sia di chi è oggetto della segnalazione.

A tal fine, e in attuazione del d. lgs 24/2023, il Consiglio di ANAC ha approvato, da una parte, il *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac” - del. n. 301 - 12.07.2023*, dall'altra le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” - del. n. 311 - 12.07.2023*. Soprattutto queste ultime, nella loro complessa articolazione, supportano le organizzazioni nell'implementazione delle novità introdotte, rafforzano la tutela e guidano la scelta del canale di segnalazione più idoneo allo specifico caso. A tal proposito è da annoverare l'ulteriore intervento da parte di Anac tramite gli orientamenti espressi con lo *“Schema di Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”* del 7 novembre 2024.

Il nuovo d.lgs 24/2023, rispetto alla precedente l. n. 179/2017 ha apportato delle modifiche sostanziali e rivoluzionarie:

- ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione, estendendo non solo l'elenco degli enti a cui si applica ma anche il profilo di chi può segnalare;
- la creazione di un canale esterno: qualora sia inefficace il canale interno dell'azienda, il segnalatore potrà rivolgersi ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che diventa l'Autorità in materia, con compiti regolatori, gestori e anche sanzionatori;
- ha rafforzato la tutela del segnalante: secondo la nuova norma, chi si espone non potrà subire ritorsioni, mentre licenziamenti e trasferimenti saranno nulli;
- ha inserito un ulteriore canale di segnalazione disciplinato dall'art 15, ossia la c.d. “Divulgazione pubblica”

Le misure di protezione previste, inoltre, non vengono garantite ai soli segnalanti, ma anche alle persone del medesimo contesto lavorativo e ai colleghi legati al whistleblower da stabili rapporti affettivi o di parentela entro il quarto grado, nonché ai c.d. “facilitatori” e agli enti di proprietà di tutti questi soggetti (cfr. art. 3, comma 5, d.lgs. 24/2023).

In aggiunta, le Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, che forniscono indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione, anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 8 co 1 lett. a) del sopracitato decreto.

Inoltre, da annoverare nel presente contesto normativo, in quanto strettamente legate alla disciplina del *Whistleblowing*:

- il GDPR, Reg. UE 2016/679
- il d.lgs 231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*
- il Testo Unico sui dipendenti pubblici d.lgs 165/2011 e Misura di prevenzione della corruzione (l. 190/2012)

La normativa, infatti, richiede che i processi, le architetture e le misure organizzative - quindi anche le policy - siano progettati nel rispetto del GDPR.

 Clementino Vannetti Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	SEGNALAZIONE DI ILLECITI	POS 01 AMM 008
		01.04.2026 Rev.05 Pagina 17 di 17

12 ALLEGATI

- Allegato 1 – Modulo Verbale segnalazione illeciti orale
- Comunicazione della procedura per la segnalazione di illeciti.
- Informativa privacy